

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4070

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

(DINI)

**di concerto col Ministro dell'interno**

(JERVOLINO RUSSO)

**col Ministro di grazia e giustizia**

(DILIBERTO)

**e col Ministro del lavoro e della previdenza sociale**

(BASSOLINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 GIUGNO 1999

---

Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo 19 dello Statuto dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), adottato dalla Conferenza nella sua ottantacinquesima sessione a Ginevra il 19 giugno 1997

---

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge .....	»	4
Testo dell'emendamento .....	»	5
Traduzione non ufficiale .....	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Lo Strumento per l'emendamento all'articolo 19 dello Statuto dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), adottato a Ginevra il 19 giugno 1997 dalla Conferenza dell'OIL, consta di una unica disposizione.

L'articolo 1 dello Strumento internazionale prevede che l'articolo 19 dello Statuto dell'OIL sia emendato con l'aggiunta di un nuovo paragrafo alla fine dell'esistente paragrafo 8.

L'emendamento ha lo scopo di facilitare l'aggiornamento degli *standards* internazionali in materia di lavoro.

Il nuovo paragrafo prevede infatti che la Conferenza dell'OIL possa, a maggioranza dei due terzi dei delegati presenti, abrogare ogni Convenzione adottata in conformità all'articolo 19 dello Statuto se tale Convenzione non abbia più scopo, ovvero se non contribuisca più utilmente al raggiungimento degli obiettivi dell'Organizzazione.

Il problema dell'abrogazione delle Convenzioni OIL palesemente obsolete, superate nel tempo o, chiaramente, non più applicabili, si è posto nel corso di varie sessioni del Consiglio esecutivo dell'Organizzazione. Nella sessione del novembre 1996, il Consiglio aveva già identificato le seguenti otto Convenzioni candidate all'abrogazione

o al ritiro: Convenzione per la protezione contro gli incidenti (*dockers*) (n. 28 del 1929); Convenzione sull'orario di lavoro (miniere) (n. 31 del 1931); Convenzione (modificata) sull'orario di lavoro (miniere) (n. 46 del 1935); Convenzione sulla riduzione dell'orario di lavoro (opere pubbliche) (n. 51 del 1936); Convenzione (modificata) sull'età minima per il lavoro (impiego non-industriale) (n. 60 del 1937); Convenzione per la riduzione dell'orario di lavoro (settore tessile) (n. 61 del 1937); Convenzione sull'emigrazione per motivi di lavoro (n. 66 del 1939); Convenzione sull'orario di lavoro e sul riposo (settore dei trasporti stradali) (n. 67 del 1939). Sono queste le prime Convenzioni che, dopo l'entrata in vigore dello Strumento in oggetto, saranno presentate alla Conferenza per l'abrogazione.

La procedura prevista dallo Strumento si applicherà immediatamente, senza necessità di ratifica e di entrata in vigore, per il ritiro delle Convenzioni che non sono in vigore, e delle Raccomandazioni obsolete.

L'articolo 2 dello Strumento concerne il deposito delle copie certificate.

L'articolo 3 riguarda l'entrata in vigore dello Strumento stesso.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'emendamento all'articolo 19 dello Statuto dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), adottato dalla Conferenza nella sua ottantacinquesima sessione a Ginevra il 19 giugno 1997.

### Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'atto internazionale di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 dell'atto stesso.

### Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Instrument**INSTRUMENT POUR L'AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION  
DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL**

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,  
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international  
du Travail, et s'y étant réunie le 3 juin 1997, en sa quatre-vingt-cinquième  
session,

Après avoir décidé d'adopter une proposition d'amendement à la Constitution  
de l'Organisation internationale du Travail, question qui fait l'objet du sep-  
tième point à l'ordre du jour de la session,

adopte, ce dix-neuvième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, l'instru-  
ment ci-après pour l'amendement à la Constitution de l'Organisation internationale  
du Travail, instrument qui sera dénommé Instrument d'amendement à la Constitu-  
tion de l'Organisation internationale du Travail, 1997:

*Article 1*

À compter de la date d'entrée en vigueur du présent instrument d'amendement,  
l'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail sera  
amendé par l'insertion, après l'actuel paragraphe 8, d'un nouveau paragraphe  
rédigé comme suit:

«9. Sur la proposition du Conseil d'administration, la Conférence peut, à la  
majorité des deux tiers des voix des délégués présents, abroger toute convention  
adoptée conformément aux dispositions du présent article s'il apparaît qu'elle a  
perdu son objet ou qu'elle n'apporte plus de contribution utile à l'accomplisse-  
ment des objectifs de l'Organisation.»

*Article 2*

Deux exemplaires authentiques du présent instrument d'amendement seront  
signés par le Président de la Conférence et par le Directeur général du Bureau inter-  
national du Travail. L'un de ces exemplaires sera déposé aux archives du Bureau  
international du Travail, et l'autre entre les mains du Secrétaire général des Nations  
Unies aux fins d'enregistrement conformément aux termes de l'article 102 de la  
Charte des Nations Unies. Le Directeur général communiquera une copie certifiée  
conforme de cet instrument à chacun des Membres de l'Organisation internationale  
du Travail.

*Article 3*

1. Les ratifications ou acceptations formelles du présent instrument d'amen-  
dement seront communiquées au Directeur général du Bureau international du  
Travail qui en informera les Membres de l'Organisation.

2. Le présent instrument d'amendement entrera en vigueur dans les conditions  
prévues à l'article 36 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail.

3. Dès l'entrée en vigueur du présent instrument, le Directeur général du  
Bureau international du Travail en informera tous les Membres de l'Organisation  
internationale du Travail ainsi que le Secrétaire général des Nations Unies.

**Le texte qui précède est le texte authentique de l'instrument dûment adopté par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail dans sa quatre-vingt-cinquième session qui s'est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 19 juin 1997.**

**EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce vingtième jour de juin 1997:**

***The President of the Conference,  
La Présidente de la Conférence,  
OLGA KELTOSOVÁ***

***The Director-General of the International Labour Office,  
Le Directeur général du Bureau international du Travail,  
MICHEL HANSENNE***

TRADUZIONE NON UFFICIALE

**STRUMENTO DI EMENDAMENTO ALLO STATUTO DELLA  
ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO**

La Conferenza Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dall'Organo Direttivo dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e dopo essersi riunita per l'ottantacinquesima Sessione il 3 giugno 1997, e

Avendo deciso di adottare un emendamento allo Statuto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, questione che figura al punto sette dell'ordine del giorno della Sessione;

Adotta, oggi, diciannove giugno mille novecento novantasette, il seguente strumento di emendamento allo Statuto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, che potrà essere citato come Strumento di Emendamento del 1997 allo Statuto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro:

*Articolo 1*

A partire dalla data di entrata in vigore del presente Strumento di Emendamento, l'articolo 19 dello Statuto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sarà emendato con l'inserimento del seguente, nuovo paragrafo, dopo il paragrafo 8:

“9. Su proposta dell'Organo Direttivo, la Conferenza può, a maggioranza di due terzi dei voti espressi dai delegati presenti, abrogare qualunque Convenzione adottata in conformità con le disposizioni del presente articolo, qualora risulti che la Convenzione abbia perduto le sue finalità o che non contribuisca più utilmente al perseguimento degli obiettivi dell'Organizzazione.”

*Articolo 2*

Due copie del presente Strumento di Emendamento saranno autenticate con le firme del Presidente della Conferenza e del Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro. Una di tali copie sarà depositata negli archivi dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e l'altra sarà comunicata al Segretario Generale delle Nazioni Unite, che la

registrerà, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. Il Direttore Generale inoltrerà una copia autenticata dello Strumento a tutti i Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

*Articolo 3*

1. Le ratifiche o accettazioni del presente Strumento di Emendamento saranno comunicate al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, che ne comunicherà l'avvenuta ricezione ai membri dell'Organizzazione.
2. Il presente Strumento di Emendamento entrerà in vigore in conformità con le disposizioni dell'articolo 36 dello Statuto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.
3. Al momento dell'entrata in vigore del presente Strumento, il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro ne darà notizia a tutti i Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro ed al Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Quanto precede è il testo autenticato dello strumento debitamente adottato dalla Conferenza Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro nel corso della sua Ottantacinquesima Sessione, svoltasi a Ginevra e dichiarata chiusa il 19 giugno 1997.

IN FEDE DI CHE abbiamo apposto le nostre firme in data di oggi, venti giugno 1997.

*Il Presidente della Conferenza*

OLGA KELTOSOVA

*Il Direttore Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro*

MICHEL HANSENNE